




Anno europeo delle persone con disabilità



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Giornata informativa sulle iniziative per i disabili
previste dal piano di comunicazione istituzionale

Bari, 27 gennaio 2003

2003 ANNO EUROPEO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE

A cura di Cosimo Notarstefano
Cattedra Jean Monnet di Diritto dell'Unione Europea

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 2001
relativa all'anno europeo dei disabili 2003

(2001/903/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

considerando quanto segue:

- (1) La promozione di un elevato livello di occupazione e protezione sociale, come pure l'innalzamento delle condizioni e della qualità di vita negli Stati membri sono obiettivi della Comunità europea.
- (2) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce la necessità di prendere opportuni provvedimenti per l'integrazione economica e sociale dei disabili.
- (3) La risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale sottolinea che «gli Stati membri hanno convenuto di intensificare, se necessario, i loro sforzi per integrare o promuovere l'integrazione nei casi opportuni, di allievi e studenti minorati nel sistema scolastico normale, nell'ambito delle loro rispettive politiche dell'istruzione.»
- (4) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per i

disabili (5) e la risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili (6) ribadiscono il diritto fondamentale dei disabili alla parità di accesso alle attività sociali ed economiche.

- (5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 invitano gli Stati membri a tenere maggior conto dell'emarginazione sociale nelle loro politiche in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e edilizia abitativa, nonché definire azioni prioritarie indirizzate a particolari gruppi bersaglio quali i disabili.

(6) L'agenda sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 (7) prevede che l'Unione europea svilupperà, sin particolare in occasione dell'anno europeo dei disabili (2003), l'insieme delle azioni volte ad assicurare una migliore integrazione delle persone portatrici di handicap in tutti i settori della vita sociale.»

(7) L'anno 2003 coinciderà con il decimo anniversario dell'adozione, da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, delle regole standard sulla parità di opportunità per i disabili, che hanno consentito di compiere progressi importanti in un approccio alla disabilità conforme ai principi dei diritti dell'uomo.

(8) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (8). In particolare, la presente decisione è volta a promuovere l'applicazione dei principi di non discriminazione e di integrazione dei disabili.

(1) GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 160.

(2) Parere espresso il 15.11.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso il 17.10.2001 (non ancora pubblicato nella GU).

(4) Parere espresso il 15.11.2001 (non ancora pubblicato nella GU).

(5) GU C 12 del 13.1.1997, pag. 1.

(6) GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.

(7) GU C 157 del 30.5.2001, pag. 4.

(8) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

- (9) Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno invitato la Comunità a potenziare il proprio contributo agli sforzi dispiegati negli Stati membri per promuovere pari opportunità per i disabili, ai fini della loro integrazione nella società.
- (10) Il 10 maggio 2000, la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili», nella quale essa si impegna ad elaborare e sostenere una strategia globale per affrontare gli ostacoli a livello sociale, architettonico e concettuale che impediscono ingiustamente ai disabili di partecipare alle attività economiche e sociali. Il Parlamento ha adottato all'unanimità una risoluzione analoga.
- (11) Il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione stabilito dalla direttiva 2000/78/CE⁽¹⁾, come pure il programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni per sostenere e integrare provvedimenti legislativi a livello sia della Comunità che degli Stati membri istituito dalla decisione 2000/750/CE del Consiglio⁽²⁾ mirano a cambiare prassi e atteggiamenti mobilitando gli attori interessati e incoraggiando lo scambio di informazioni e buone prassi.
- (12) Poiché l'esclusione dal mercato del lavoro dei disabili è strettamente legata agli ostacoli comportamentali e alla mancanza di informazioni sulla disabilità, occorre migliorare la comprensione della società dei diritti, dei bisogni e delle potenzialità dei disabili. Si richiede inoltre uno sforzo congiunto dei vari partner per elaborare e promuovere un opportuno flusso di informazioni e lo scambio di buone prassi.
- (13) La sensibilizzazione si basa principalmente su un'azione efficace a livello degli Stati membri, integrata da sforzi concertati a livello europeo, e l'anno europeo può fungere da catalizzatore per sensibilizzare il pubblico e imprimere un impulso a tale azione.
- (14) È indispensabile che vi sia coerenza e complementarità con altre azioni comunitarie, in particolare con le misure per combattere la discriminazione e l'emarginazione sociale e promuovere i diritti umani, l'istruzione, la formazione e la parità di genere.
- (15) La dichiarazione comune del 20 luglio 2000 prevede che l'autorità di bilancio formuli un parere sull'interrogativo seguente: se le nuove proposte aventi incidenza finanziaria siano compatibili con il quadro finanziario, senza una riduzione delle politiche esistenti.
- (16) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione in campo sociale fra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico

europeo (EFTA/SEE), dall'altro. Occorre prevedere la partecipazione da una parte dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, in conformità delle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione e dall'altra di Cipro, di Malta e della Turchia, mediante stanziamenti supplementari conformemente alle modalità da concordare con tali paesi.

- (17) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento delle procedure di bilancio⁽³⁾.
- (18) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta intesi a sensibilizzare il pubblico su scala europea ai diritti dei disabili non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri fra l'altro per via della necessità di partenariati multilaterali, di scambi transnazionali di informazioni e di una diffusione delle buone prassi sul piano comunitario e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. La presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
- (19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁴⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell'anno europeo dei disabili

L'anno 2003 è proclamato «anno europeo dei disabili».

Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi dell'anno europeo dei disabili sono:

- a) la sensibilizzazione relativamente al diritto dei disabili di essere tutelati dalla discriminazione e di godere di pieni e pari diritti;

- b) l'incoraggiamento della riflessione e la discussione sulle misure necessarie per promuovere pari opportunità per i disabili in Europa;
- c) la promozione dello scambio di esperienze in materia di buone prassi e strategie efficaci attuate a livello locale, nazionale ed europeo;
- d) l'intensificare la cooperazione fra tutte le istanze interessate, in particolare i governi, le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il settore privato, il settore associativo, i gruppi di volontariato, i disabili e i loro familiari;
- e) il miglioramento della comunicazione concernente l'handicap e la promozione di una rappresentazione positiva dei disabili;
- f) la sensibilizzazione all'eterogeneità delle forme di handicap e alle molteplici forme di handicap;
- g) la sensibilizzazione alle molteplici forme di discriminazione cui i disabili sono esposti;
- h) l'accordare un'attenzione particolare alla sensibilizzazione al diritto dei bambini e dei giovani disabili ad un pari trattamento nell'insegnamento, in modo da favorire e sostenere la loro piena integrazione nella società e lo sviluppo di una cooperazione a livello europeo tra il personale preposto all'insegnamento speciale dei bambini e dei giovani disabili, per migliorare l'integrazione degli alunni e degli studenti ad esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati, come pure nei programmi di scambi nazionali ed europei.

Articolo 3

Contenuto delle misure

1. Le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono comportare l'organizzazione delle attività seguenti o sostegno nel loro contesto:
- a) incontri ed eventi;
- b) campagne d'informazione e promozionali nell'insieme degli Stati membri dell'Unione europea;
- c) collaborazione con i media;
- d) indagini e relazioni a livello comunitario.
2. I particolari delle misure di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

Articolo 4

Attuazione a livello comunitario

La Commissione provvede all'attuazione delle iniziative comunitarie di cui alla presente decisione conformemente all'allegato.

Essa procede a un regolare scambio di vedute con i rappresentanti dei disabili a livello comunitario per quanto riguarda la progettazione, l'attuazione e il follow-up dell'anno europeo dei

disabili. A tal fine, la Commissione trasmette a detti rappresentanti le relative informazioni necessarie. Essa comunica il suo parere al comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 5

Cooperazione e attuazione a livello nazionale

1. Ciascuno Stato membro è responsabile del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle misure previste dalla presente decisione, compresa la selezione dei progetti di cui alla parte B dell'allegato.

A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un organismo nazionale di coordinamento, o un organismo equivalente, con il compito di predisporre la propria partecipazione all'anno europeo dei disabili. Detto organismo cura di rappresentare una serie di organizzazioni portavoce dei disabili e delle altre istanze interessate.

2. Le misure necessarie per la determinazione delle sovvenzioni globali che sono destinate agli Stati membri per sostenere le iniziative a livello nazionale, regionale e locale sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Le sovvenzioni globali sono erogate soltanto ad organismi di diritto pubblico o organismi che esplicano compiti di servizio pubblico garantiti dagli Stati membri.

3. La procedura per l'impiego delle sovvenzioni globali è concordata tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Conformemente al regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁵⁾, nella procedura sono specificati in particolare:

- a) le misure da attuare;
- b) i criteri di selezione dei beneficiari;
- c) le condizioni e le percentuali di aiuto;
- d) le disposizioni per il controllo e la valutazione della sovvenzione globale, nonché per garantirne il controllo finanziario.

Articolo 6

Comitatologia

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 7

Disposizioni finanziarie

1. Le misure di dimensione comunitaria, descritte nella parte A dell'allegato, possono essere finanziate a concorrenza dell'80 % o essere oggetto di appalto pubblico finanziato dal bilancio generale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
⁽²⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.

⁽³⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

2. Le misure locali, regionali o nazionali, eventualmente di dimensione transnazionale, descritte nella parte B dell'allegato, possono essere cofinanziate dal bilancio generale delle Comunità europee a concorrenza del 50 % dei costi complessivi.

Articolo 8

Procedura di presentazione e selezione delle domande

1. Le decisioni in merito al finanziamento e al cofinanziamento delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2. La Commissione garantisce una distribuzione equilibrata delle risorse fra vari campi di attività.

2. Le richieste di contributi finanziari per le azioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2, sono presentate agli Stati membri. In base al parere espresso dagli organismi nazionali di coordinamento, gli Stati membri selezionano i beneficiari e assegnano i contributi finanziari conformemente all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 9

Coerenza e complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza tra le azioni previste dalla presente decisione e le altre azioni e iniziative comunitarie.

La Commissione provvede altresì affinché siano intrapresi sforzi adeguati per consentire ai disabili di partecipare su un piano di parità ai programmi ed iniziative comunitari.

Essa garantisce inoltre la complementarità ottimale fra l'anno europeo dei disabili e le altre iniziative e risorse regionali, nazionali e comunitarie esistenti che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'anno europeo dei disabili.

Articolo 10

Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

L'anno europeo dei disabili è aperto alla partecipazione dei paesi seguenti: EFTA/SEE.

- conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;
- i paesi candidati dell'Europa centrale orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;

c) Cipro, Malta e la Turchia; tale partecipazione è finanziata mediante stanziamenti supplementari, secondo procedure da concordare con tali paesi.

Articolo 11

Bilancio

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione della presente decisione è pari a 12 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Le azioni di preparazione dell'anno europeo dei disabili possono essere finanziate a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 12

Cooperazione internazionale

Nell'ambito della presente decisione dell'anno europeo la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali interessate.

Articolo 13

Controllo e valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle misure previste dalla presente decisione compresa una valutazione degli effetti a termine di tali misure, più tardi entro il 31 dicembre 2004. La Commissione provvede affinché tale relazione sia redatta nei formati accessibili ai disabili.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. VANDENBROUCKE

ALLEGATO

NATURA DELLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

A. Azione su scala comunitaria

1. Riunioni ed eventi:

a) organizzazione di riunioni a livello comunitario;

b) organizzazione di eventi di sensibilizzazione ai diritti dei disabili, comprese le conferenze di inaugurazione e di chiusura dell'anno europeo dei disabili.

2. Campagne d'informazione e promozionali comprendenti:

a) l'elaborazione di un logo e di uno slogan per l'anno europeo dei disabili da utilizzare nell'ambito di tutte le attività legate all'anno;

b) una campagna d'informazione a livello comunitario;

c) la produzione di strumenti e supporti accessibili ai disabili in tutta la Comunità;

d) opportune iniziative di ONG europee che operano per i disabili per diffondere informazioni sull'anno europeo, adeguate segnatamente ai bisogni dei portatori di handicap specifici o molteplici e/o di disabili esposti a molteplici forme di discriminazioni;

e) l'organizzazione di concorsi europei che diano risalto alle realizzazioni e alle esperienze sui temi dell'anno europeo dei disabili.

La Commissione provvede affinché le organizzazioni di disabili partecipino all'elaborazione dei messaggi ed immagini nella campagna d'informazione.

3. Altre azioni:

Cooperazione con i media quali partner per la diffusione delle informazioni sull'anno europeo dei disabili, per l'impiego di nuovi strumenti che agevolino l'accesso a tali informazioni (ad esempio, sottotitoli per le persone udipolesse o descrizioni vocali delle immagini per le persone videolesse) e altri programmi, se possibile, e per migliorare la comunicazione in materia di disabili.

Indagini e studi su scala comunitaria riguardanti una serie di questi per valutare l'impatto dell'anno europeo dei disabili, da inserire in un'indagine Eurobarometro e una relazione di valutazione dell'efficacia e dell'impatto di tale anno. Tale studio è inoltre inteso a valutare gli sforzi compiuti per integrare tali persone nella Comunità, in particolare mediante programmi volti a promuovere un modo di vita autonomo.

4. Il finanziamento può essere effettuato sotto forma di:

— acquisto diretto di beni e servizi, in particolare nel settore della comunicazione, mediante bandi di gara aperta e/o ristretta.

— acquisto diretto di servizi di consulenza, mediante bandi di gara aperta e/o ristretta.

— sovvenzioni a copertura delle spese per manifestazioni speciali a livello europeo per dare risalto all'anno europeo dei disabili e sensibilizzare il pubblico al tema; il finanziamento non può superare l'80 %.

B. Attività a livello nazionale

Le azioni a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale possono beneficiare di un contributo del bilancio comunitario fino al 50 % dei costi, secondo la natura e il contenuto di quanto viene proposto. Fra tali azioni potrebbero rientrare:

1) eventi in relazione con gli obiettivi dell'anno europeo dei disabili, compresa una manifestazione inaugurale di tale anno;

2) campagne d'informazione e iniziative per la diffusione di esempi di buone prassi diverse da quelle di cui alla parte A, punto 2 del presente allegato;

3) assegnazione di premi o organizzazioni di concorsi;

4) indagini e studi diversi da quelli indicati nella parte A, punto 3.

C. Azioni che non beneficiano di un contributo finanziario del bilancio comunitario

La Comunità offrirà il suo sostegno morale, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il logo e altro materiale in relazione con l'anno europeo dei disabili, a iniziative intraprese da organismi pubblici o privati se essi possono dimostrare, in misura soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione si svolgono o si svolgeranno durante il 2003 e possono contribuire in modo significativo al conseguimento di uno o più obiettivi dell'anno europeo.

Per attuare la presente decisione la Commissione può ricorrere ad un'assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, per quanto riguarda l'individuazione, la preparazione, la gestione, il monitoraggio, la verifica e il controllo delle misure previste all'articolo 3.

La Commissione può altresì effettuare studi, organizzare incontri di esperti, svolgere azioni d'informazione e di pubblicazione strettamente legate all'obiettivo della presente decisione.

DICHIARAZIONE DI MADRID**«NON DISCRIMINAZIONE PIÙ AZIONE POSITIVA
UGUALE INTEGRAZIONE SOCIALE»**

In occasione del Congresso Europeo sulla disabilità, noi qui riuniti a Madrid, nel numero di 400 persone, accogliamo calorosamente la proclamazione dell'anno 2003 come Anno Europeo delle Persone Disabili, evento che vuole diffondere la conoscenza dei diritti di oltre 50 milioni di cittadini europei con disabilità. In questa Dichiarazione esponiamo il nostro pensiero, con l'obiettivo di proporre un quadro ideale d'azione da sviluppare durante l'Anno Europeo nell'ambito dell'Unione Europea, a livello nazionale, regionale e locale.

INTRODUZIONE**1. LA DISABILITÀ È UNA QUESTIONE CHE RIGUARDA I DIRITTI UMANI**

Le persone disabili hanno gli stessi diritti fondamentali degli altri cittadini. Il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti». Per raggiungere questa meta, tutte le comunità devono celebrare la diversità, e assicurarsi che le persone disabili possano godere di tutti i tipi di diritti umani: civili, sociali, politici, economici e culturali riconosciuti dalle varie Convenzioni internazionali, dal Trattato dell'Unione Europea e dalle Costituzioni nazionali.

2. LE PERSONE DISABILI CHIEDONO PARI OPPORTUNITÀ, NON BENEFICENZA.

L'Unione Europea, al pari di tante altre regioni nel mondo, ha fatto molti passi in avanti negli ultimi decenni, evolvendo da una filosofia paternalistica verso le persone disabili ad un approccio che, invece, permette loro di prendere le proprie decisioni. Il vecchio atteggiamento, basato in gran parte sulla compassione per la loro mancanza di autonomia e di difesa, è oggi considerato inaccettabile. La situazione si sta evolvendo, dall'obiettivo di riabilitare l'individuo così da inserirlo nella società, verso una concezione universale mirata a modificare la società al fine di adattarla alle necessità di ognuno, ivi comprese le persone con disabilità. I disabili rivendicano le stesse opportunità di accesso alle risorse sociali, come il lavoro, l'educazione scolastica e professionale, la formazione alle nuove tecnologie, i servizi sociali e sanitari, lo sport e il tempo libero, ed ai prodotti e beni di consumo.

3. LE BARRIERE SOCIALI PORTANO ALLA DISCRIMINAZIONE E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE

La struttura delle nostre società comporta spesso che le persone disabili non siano in grado di esercitare pienamente i loro diritti fondamentali e vengano socialmente escluse. I dati statistici disponibili dimostrano che l'educazione e l'occupazione dei disabili sono a un livello molto inferiore alla norma, il che risulta inaccettabile. Molti disabili vivono in situazioni di povertà estrema rispetto ai cittadini non disabili.

4. LE PERSONE DISABILI, CITTADINI INVISIBILI

La discriminazione verso le persone con disabilità dipende a volte dai pregiudizi che la società crea nei loro confronti, ma sempre più spesso è dovuta dal fatto che i disabili sono stati a lungo dimenticati, ignorati, e ciò ha permesso il costituirsi di barriere ambientali e di atteggiamenti sociali che impediscono ai disabili di avere un ruolo attivo nella vita pubblica.

5. LE PERSONE DISABILI COSTITUISCONO UN GRUPPO ETEROGENEO

Come accade per tutti gli ambiti della società, le persone con disabilità formano un gruppo di persone molto diversificato; pertanto solo le politiche che rispettano tale diversità avranno un esito positivo. In particolare, i disabili aventi necessità complesse, di grave dipendenza, e le loro famiglie, richiedono azioni specifiche da parte della società, mentre spesso sono le categorie di disabili più abbandonate. Allo stesso modo, le donne con disabilità e i disabili appartenenti a gruppi di minoranze etniche devono affrontare spesso una molteplice discriminazione, derivante dall'interazione tra la discriminazione dovuta alla loro disabilità e quella suscitata dal sesso o dall'origine etnica. Infine, il riconoscimento della lingua dei segni è un passo in avanti fondamentale per le persone sorde.

NON DISCRIMINAZIONE + AZIONE POSITIVA = INTEGRAZIONE SOCIALE

La Carta dei Diritti Fondamentali, sottoscritta recentemente, riconosce che, affinché le persone disabili abbiano pari opportunità, il diritto a non essere discriminato deve essere accompagnato dal diritto a ricevere sostegno e assistenza. Questo, in sintesi, è stato il principio fondamentale del Congresso di Madrid, che è avvenuto nel marzo 2002 ed ha riunito più di 400 partecipanti.

IL NOSTRO PENSIERO

1. IL NOSTRO PENSIERO PUÒ ESSERE DESCRITTO COME UN CONTRASTO TRA LA NUOVA CONCEZIONE ED IL VECCHIO ATTEGGIAMENTO CHE CERCA DI RIMPIAZZARE:

- a) abbandonare l'idea che le persone disabili vadano trattate con compassione e prendere coscienza dei disabili come persone aventi dei diritti.
- b) Abbandonare l'idea di disabili come ammalati e prendere coscienza dei disabili come cittadini indipendenti e consumatori.
- c) abbandonare la mentalità per cui i professionisti prendono le decisioni a nome dei disabili e prendere coscienza delle decisioni e delle responsabilità degli stessi disabili per le questioni che li riguardano.
- d) abbandonare l'attenzione ai deficit individuali e prendere coscienza dell'eliminazione delle barriere, della creazione di norme sociali e politiche, e dell'accessibilità alla cultura e all'ambiente circostante.
- e) abbandonare l'abitudine ad etichettare le persone disabili come dipendenti, incapaci di lavorare e prendere coscienza delle loro capacità, e fornire i mezzi di sostegno appropriati.
- f) abbandonare la convinzione che le scelte politiche ed economiche siano concepite per il beneficio di pochi e prendere coscienza di un mondo flessibile disegnato ad uso di tutti.
- g) abbandonare le segregazioni inutili nell'ambito educativo, lavorativo e nelle altre sfere della vita e prendere coscienza dell'integrazione delle persone con disabilità nelle strutture normali.
- h) abbandonare la convinzione che la politica per le persone disabili sia materia di competenza di un solo ministero e collaborare per farla diventare responsabilità di tutto il governo.

2. SOCIETÀ INTEGRANTE NEI CONFRONTI DI TUTTI

Mettendo in pratica queste strategie, ne trarranno profitto non solo le persone disabili ma tutta la società nel suo insieme. Una società che esclude parte dei suoi membri, infatti, è una società impoverita. Le azioni volte a migliorare le condizioni delle persone disabili porteranno alla creazione di un mondo a portata di tutti. «Quanto viene realizzato oggi per le persone disabili, avrà senso per tutti nel mondo di domani». Noi, partecipanti al Congresso Europeo sulla disabilità, condividiamo pienamente questa affermazione, e chiediamo a tutte le parti sociali che considerino l'Anno Europeo dei Disabili nel 2003 come il punto di partenza di un processo che renda possibile la sua concretizzazione. Cinquanta milioni di persone con disabilità in Europa stanno aspettando da noi un impulso per l'avvio di questo processo di rinnovamento.

IL NOSTRO PROGRAMMA PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO

1. MISURE LEGALI

Una legislazione anti-discriminatoria completa deve essere promulgata al più presto affinché siano eliminati gli ostacoli esistenti e si possa evitare la creazione di nuove barriere che le persone disabili generalmente incontrano nell'ambito della scuola, del lavoro e nell'accesso ai beni e ai servizi e che impediscono loro di raggiungere l'indipendenza e le massime potenzialità nella partecipazione sociale. La clausola di non discriminazione dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam della Commissione Europea estende queste premesse a tutto il territorio europeo, contribuendo così ad un'Europa libera da barriere per le persone disabili.

2. CAMBIAMO IL NOSTRO ATTEGGIAMENTO

La legislazione antidiscriminatoria ha comportato dei cambiamenti nell'atteggiamento verso le persone disabili. Tuttavia, non è sufficiente la legge, senza l'impegno costante da parte della società e la partecipazione attiva delle persone disabili nell'affermare i propri diritti. La sensibilizzazione pubblica è indispensabile per sostenere le misure legislative necessarie e per aumentare la comprensione dei bisogni e dei diritti delle persone disabili nella società; questo creerà le basi per lottare contro i pregiudizi e la stigmatizzazione che esistono ancora oggi.

3. SERVIZI CHE PROMUOVANO LA VITA INDIPENDENTE

Per ottenere l'uguaglianza nell'accesso e nella partecipazione sociale, è necessario che le risorse siano strutturate in modo tale da migliorare le capacità di integrazione della persona disabile e il suo diritto a vivere in modo indipendente. Molte persone disabili hanno bisogno di servizi di assistenza e di sostegno nella quotidianità, e questi servizi devono essere di alta qualità, rispondenti alle loro necessità; devono promuovere il coinvolgimento nella società, e non essere motivo di segregazione. Questo tipo di approccio è in linea con il modello sociale europeo di solidarietà, modello che riconosce la nostra responsabilità collettiva verso coloro che hanno bisogno di assistenza.

4. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Le famiglie delle persone disabili hanno un ruolo fondamentale nella educazione e nell'inserimento sociale dei disabili, ed in particolar modo nel caso dei bambini con disabilità e delle persone che in seguito ad una complessa situazione di dipendenza non sono in condizione di rappresentare se stesse. Pertanto, le autorità pubbliche devono stabilire misure adeguate per aiutare le famiglie, cosicché queste possano garantire alla persona disabile l'assistenza più efficace possibile.

5. ATTENZIONE PARTICOLARE ALLE DONNE DISABILI

L'Anno Europeo rappresenta un'opportunità per considerare la situazione della donna con disabilità da un nuovo punto di vista. L'esclusione sociale a cui va incontro una donna disabile è motivata non solo dalla sua disabilità ma anche dal suo sesso. Questa molteplice discriminazione sofferta dalla donna disabile va combattuta combinando misure di integrazione e di azione positiva, che devono essere proposte e stabilite in concordanza con la donna disabile.

6. LINEE DI AZIONE RIGUARDANTI LA DISABILITÀ

Le persone disabili devono poter accedere ai comuni servizi sanitari, scolastici, professionali e sociali, così come a tutte le opportunità disponibili per le persone non disabili. Proporre un approccio integrato nei confronti della disabilità e delle persone disabili implica dei cambiamenti radicali nella vita pratica, a vari livelli. Prima di tutto, è necessario assicurare che i servizi disponibili siano coordinati da e tra i vari settori. Le diverse necessità di accesso dei differenti gruppi di persone disabili devono essere tenute in considerazione durante il processo di pianificazione di qualsiasi attività, e non come un adattamento a posteriori ad una pianificazione già prestabilita. I bisogni di una persona disabile e dei suoi familiari sono numerosi, ed è importante sviluppare una risposta comprensiva, che tenga in considerazione sia l'individuo che i vari aspetti della sua vita.

7. IL LAVORO COME CHIAVE PER L'INSERIMENTO SOCIALE

E' richiesto un impegno particolare per promuovere l'accesso dei disabili al mondo del lavoro, e particolarmente nell'ambito del lavoro ordinario. Questa è una delle forme più importanti nella lotta contro l'esclusione sociale delle persone disabili, al fine di garantire loro indipendenza e dignità. Tale sforzo richiede la mobilitazione tanto degli operatori sociali quanto delle autorità pubbliche, che devono rafforzare le strutture e le misure già esistenti.

8. NIENTE PER LE PERSONE DISABILI SENZA LE PERSONE DISABILI

L'Anno 2003 sarà concepito come un'opportunità per i disabili, le loro famiglie, i loro rappresentanti e le associazioni, di stabilire un obiettivo politico e sociale nuovo ed esteso a tutti i livelli, per coinvolgere i governi ed impegnarli a prendere decisioni mirate all'uguaglianza e all'integrazione. Tutte le azioni saranno intraprese con il dialogo e la volontà di cooperazione con le organizzazioni delle persone disabili più rappresentative. La partecipazione non deve essere limitata allo scambio di informazioni o all'accettazione di decisioni già prese. A tutti i livelli del processo, invece, i governi dovranno stabilire dei meccanismi precisi per la concertazione ed il dialogo, che permettano alle persone disabili ed alle loro organizzazioni di contribuire alla pianificazione, applicazione, supervisione e valutazione di tutte le attività. Una forte collaborazione tra governi e organizzazioni delle persone disabili è il requisito fondamentale per progredire nel modo più efficace verso l'uguaglianza e le pari opportunità nella partecipazione sociale. Per agevolare tale processo, le organizzazioni delle persone disabili dovrebbero avere maggior disponibilità di mezzi e di risorse, che permettano loro di migliorare la promozione e la gestione delle campagne di sensibilizzazione. Dal canto loro, le organizzazioni si impegneranno a migliorare continuamente il loro livello di governo interno e di rappresentanza.

PROPOSTE DI AZIONE

L'Anno 2003, Anno Europeo delle persone disabili, deve determinare un miglioramento delle attività programmate. Questo obiettivo implica l'allargamento del sostegno attivo a tutta la società. Di conseguenza, presentiamo delle proposte concrete rivolte a tutti i partecipanti. Le azioni suggerite saranno sviluppate durante l'arco dell'Anno Europeo, ma dovranno proseguire anche in seguito, in modo da permettere nel tempo una valutazione dei progressi ottenuti.

1. LE AUTORITÀ DELL'UNIONE EUROPEA E LE AUTORITÀ NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI E DEI PAESI CANDIDATI

Le Autorità pubbliche dovranno dare l'esempio ed essere le prime a sviluppare le seguenti misure:

- Analizzare la situazione attuale dei quadri legislativi nazionali e comunitari destinati alla lotta contro le pratiche discriminatorie nell'ambito educativo, lavorativo e di accesso ai beni e servizi;
- Scoprire le restrizioni e le barriere discriminatorie che colpiscono la libertà delle persone disabili e la loro partecipazione alla vita sociale, e prendere le misure necessarie affinché tali limitazioni siano rimosse;
- Passare in esame i servizi ed i sistemi di assistenza al fine di assicurare una politica che sostenga ed incoraggi le persone disabili ad essere parte integrante nella società in cui vivono;
- Indagare le situazioni di abuso e di violenza commesse contro le persone disabili, in modo particolare nel caso di disabili che vivono all'interno di grandi istituti; rafforzare la legislazione sull'accessibilità al fine di assicurare alle persone disabili gli stessi diritti di accesso alle strutture sociali e pubbliche che hanno le altre persone;
- Contribuire alla promozione dei diritti fondamentali delle persone disabili a livello mondiale, partecipando attivamente alla redazione di una Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- Contribuire a migliorare la situazione delle persone disabili che vivono in Paesi in via di sviluppo, rendendo la loro integrazione sociale un obiettivo delle politiche di cooperazione.

2. AUTORITÀ LOCALI

L'Anno Europeo deve avere risvolti incisivi in primo luogo a livello locale, dove i cittadini sono più a contatto con i problemi, e dove le associazioni di e per le persone disabili realizzano la maggior parte delle loro attività. Lo sforzo deve essere concentrato sulla promozione e sull'incremento di risorse ed attività nell'ambito locale.

Si dovranno invitare i vari operatori ed amministratori locali ad integrare le politiche locali e comunitarie, ivi incluso l'istruzione, il lavoro, l'abitazione, i trasporti, la salute ed i servizi sociali, tenendo conto delle necessità e della diversità delle persone disabili, e soprattutto degli anziani, donne ed immigrati.

I governi locali devono progettare dei piani di azione locali a riguardo, in collaborazione con i rappresentanti delle persone disabili, che organizzeranno i propri comitati locali e saranno i responsabili delle attività dell'Anno.

3. ORGANIZZAZIONI DI PERSONE DISABILI

Le associazioni della disabilità, in quanto rappresentanti delle persone disabili, hanno una responsabilità notevole nel garantire la riuscita dell'Anno Europeo. Devono considerarsi come gli ambasciatori dell'Anno Europeo e rivolgersi attivamente a tutte le parti sociali più rilevanti, proponendo misure concrete e cercando di stabilire una cooperazione a lungo termine in settori in cui ancora non si fosse creata.

4. IMPRESE

Le imprese devono aumentare i loro sforzi per coinvolgere, mantenere e promuovere le persone disabili nel loro personale, e progettare i loro prodotti e servizi in modo che siano accessibili alle persone con disabilità. Gli imprenditori devono rivedere le loro politiche interne per assicurare che nessuna norma impedisca alle persone disabili di godere delle pari opportunità. Le organizzazioni imprenditoriali possono contribuire a questi sforzi raccogliendo una lunga serie di esempi di buone prassi già esistenti.

5. SINDACATI

I sindacati possono migliorare la situazione occupazionale delle persone disabili assicurando nella loro attività una adeguata rappresentanza dei lavoratori disabili. I sindacati devono rivisitare le loro politiche interne al fine di assicurare che queste non impediscano ai lavoratori disabili di godere delle pari opportunità.

6. MEZZI DI COMUNICAZIONE

I mezzi di comunicazione devono creare e rafforzare la collaborazione con le associazioni delle persone disabili, per migliorare l'immagine dei disabili offerta dai mass media. Si dovrebbe potenziare l'informazione sulle persone con disabilità per riconoscere l'esistenza della diversità tra esseri umani. Trattando i temi della disabilità, i media dovrebbero evitare un atteggiamento pietistico o umiliante, e parlare di più degli ostacoli incontrati dalle persone disabili e del contributo positivo che le persone disabili possono dare una volta rimossi questi ostacoli.

7. IL SISTEMA SCOLASTICO

Le scuole devono assumere un ruolo rilevante nella diffusione della comprensione ed accettazione dei diritti delle persone disabili, aiutando a dissipare timori, miti e pregiudizi, supportando lo sforzo di tutta la comunità. Devono sviluppare e diffondere risorse educative di sostegno agli studenti, affinché sviluppino una consapevolezza individuale della propria disabilità o di quella altrui, aiutandoli a considerare in modo positivo le diversità. Le scuole, gli istituti, le università devono, congiuntamente ai rappresentanti dei gruppi di disabili, organizzare conferenze e laboratori rivolti a giornalisti, editori, architetti, imprenditori, assistenti sociali e sanitari, familiari, volontari e membri del governo locale.

8. UNO SFORZO COMUNE A CUI TUTTI POSSONO E DOVREBBERO CONTRIBUIRE

Il desiderio maggiore delle persone con disabilità è di essere presente in tutti gli ambiti della vita; perciò, tutte le organizzazioni devono rivedere le loro impostazioni, al fine di permettere alle persone disabili di farne parte e di goderne i benefici. Alcuni esempi delle organizzazioni più interessate al tema: organizzazioni di consumatori, gruppi giovanili, associazioni religiose e culturali, ed altre organizzazioni che rappresentano categorie specifiche di cittadini. È altresì necessario coinvolgere in questa 'ristrutturazione' i responsabili delle scelte politiche ed amministrative ed i responsabili di luoghi come musei, teatri, cinema, parchi, stadi, centri commerciali e uffici postali.

Noi, i partecipanti del Congresso di Madrid, approviamo questa Dichiarazione e ci impegnamo a diffonderla ampiamente, affinché possa raggiungere tutti i livelli della società, e ad incoraggiare gli operatori del settore ad aderire alla Dichiarazione prima, durante e dopo l'Anno Europeo dei Disabili. Sottoscrivendo questa Dichiarazione, le organizzazioni dichiarano apertamente la loro conformità all'obiettivo preposti dalla stessa, e si impegnano ad agire in modo da contribuire al processo che porterà all'uguaglianza effettiva delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Madrid, marzo 2002

(traduzione per SuperAbile.it a cura di Ilaria Furlan)

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1999

relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili

(1999/C 186/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) un obiettivo essenziale della Comunità, come viene individuato nella strategia coordinata europea per l'occupazione, è quello di promuovere un elevato livello di occupazione;
- (2) negli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 ⁽¹⁾ l'orientamento 9 riconosce che ogni Stato membro dovrà prestare particolare attenzione alle necessità delle persone disabili, delle minoranze etniche nonché di altri gruppi e individui che possono essere svantaggiati, e sviluppare «forme appropriate di politiche preventive e attive per favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro»;
- (3) il Consiglio, nella raccomandazione del 24 luglio 1986 ⁽²⁾ ha riconosciuto i punti essenziali dell'integrazione dei disabili relativamente alla formazione professionale e all'occupazione;
- (4) la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989 prevede, al punto 26, che «ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure agevolative intese a favorire l'inserimento sociale e professionale. Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione delle capacità degli interessati»;
- (5) nella loro risoluzione del 20 dicembre 1996 in merito alle pari opportunità per i disabili ⁽³⁾ il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno ribadito il loro impegno al principio della parità di opportunità nell'elaborazione di politiche globali per i disabili;

- (6) la Commissione delle Comunità europee ha fissato gli orientamenti fondamentali di una strategia in materia di disabili e di occupazione in un documento del 22 settembre 1998 dal titolo «Migliorare il livello di occupazione delle persone disabili — Una sfida comune», tenendo conto della strategia europea per l'occupazione e dell'analisi di alcuni punti essenziali dei piani d'azione nazionali per l'occupazione per il 1998. La Commissione è giunta anche alla conclusione che è necessario superare la fase di frammentazione in singole iniziative e stabilire una strategia coordinata;
- (7) al fine di creare pari opportunità per i disabili per quanto concerne l'accesso all'occupazione, la salvaguardia del posto di lavoro e le possibilità di carriera,
 - la convenzione n. 159 e la raccomandazione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernenti la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone handicappate, del 20 giugno 1983,
 - la raccomandazione n. R(92) 6 del Consiglio d'Europa su una politica coerente per il riadattamento dei disabili, del 9 aprile 1992, e
 - le norme standard relative alla parità di opportunità per i disabili, adottate sotto forma di risoluzione dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 20 dicembre 1993,

esortano gli Stati membri a creare, valutare e riesaminare le misure di sostegno per l'inserimento dei disabili, in particolare nel campo dell'occupazione;

- (8) Malgrado i risultati raggiunti e i miglioramenti realizzati in singoli casi, i disabili continuano a dover affrontare ostacoli maggiori e situazioni sfavorevoli nella ricerca e nel mantenimento del posto di lavoro e per partecipare appieno alla vita socioeconomica della comunità di cui fanno parte,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Il Consiglio prende atto e approva gli intensi sforzi compiuti e previsti dagli Stati membri per la definizione e l'attuazione delle politiche volte all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, in particolare nell'ambito della strategia europea

per l'occupazione; esso approva altresì il nuovo impulso conferito dagli orientamenti annuali sull'occupazione.

2. Il Consiglio sottolinea che i piani d'azione nazionali per l'occupazione costituiscono una piattaforma completa, nell'ambito della quale vanno rafforzate le politiche indicate in precedenza. Pertanto si invitano gli Stati membri:
 - a) nel quadro delle politiche nazionali per l'occupazione, a porre un accento particolare, in collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni non governative per i disabili, sulla promozione delle opportunità di lavoro per i disabili, nonché ad elaborare adeguate iniziative politiche preventive ed attive intese a promuovere il loro inserimento nel mercato del lavoro nel settore privato, incluso il lavoro autonomo, e in quello pubblico,
 - b) a mettere pienamente a frutto le attuali e future possibilità dei fondi strutturali europei, in particolare del Fondo sociale europeo, e delle iniziative comunitarie pertinenti, per promuovere pari opportunità di lavoro per i disabili,
 - c) in tale contesto, prestare particolare attenzione alle possibilità offerte dallo sviluppo della società dell'informazione di aprire nuove opportunità di lavoro, ma anche nuove sfide, ai disabili.
3. Il Consiglio accoglie con favore l'iniziativa delle parti sociali, a livello europeo, volta a individuare le buone pratiche e invita le parti sociali a tutti i livelli a svolgere un ruolo più importante nel creare migliori opportunità di lavoro e prevedere cambiamenti negoziati dell'organizzazione del lavoro, in collaborazione con i disabili.
4. Il Consiglio invita gli stessi disabili e le loro organizzazioni a fornire il proprio contributo per giungere alla parità delle opportunità di lavoro attraverso la comunicazione e lo scambio di esperienze tra tutte le componenti del mercato del lavoro.

5. Il Consiglio incoraggia le istituzioni comunitarie a promuovere, all'interno dei loro servizi, pari opportunità di lavoro per i disabili, sia con l'emanazione di norme sia avvalendosi pienamente degli strumenti giuridici e delle pratiche esistenti.

6. Il Consiglio invita la Commissione ad operare di concerto con gli Stati membri, in particolare nel quadro degli orientamenti europei in materia di occupazione e conformemente al principio di integrazione (mainstreaming), al fine di osservare e analizzare l'evoluzione dell'occupazione delle persone disabili sulla base di dati raffrontabili, ed elaborare, tenendo conto delle differenze nazionali, regionali e locali, nuove strategie ed azioni.

7. Il Consiglio afferma che, nel quadro di una politica globale coerente, la parità nelle opportunità di lavoro per i disabili sarà maggiore e sarà prestata un'attenzione particolare all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale, alla promozione, alla formazione, all'apprendimento e allo sviluppo permanente e alla protezione da licenziamenti non giustificati, e se saranno adeguatamente sostenuti settori quali

— l'organizzazione del posto di lavoro, anche attraverso apparecchiature tecniche, incluso l'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

— l'accesso al luogo di lavoro,

— le qualificazioni e specializzazioni individuali richieste per il lavoro,

— l'accesso all'orientamento professionale e ai servizi di collocamento.

8. Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende presentare una proposta di strumento giuridico relativo alle pari opportunità di lavoro per i disabili.

⁽¹⁾ GU C 69 del 12.5.1999, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 225 del 12.8.1986, pag. 43.

⁽³⁾ GU C 12 del 13.1.1997, pag. 1.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili

II. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ED I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo "Parità di opportunità per i disabili - Una nuova strategia della Comunità europea nei confronti dei disabili";

considerando che i disabili costituiscono una fascia rilevante della popolazione della Comunità e che, come gruppo, essi devono far fronte ad una serie di ostacoli che impediscono loro di conseguire la parità di opportunità, l'indipendenza e la piena integrazione economica e sociale;

considerando che il rispetto dei diritti umani è un principio fondamentale degli Stati membri sancito dall'articolo F2 del trattato sull'Unione europea;

considerando che il principio della parità di opportunità per tutti, compresi i disabili, rappresenta un valore fondamentale condiviso da tutti gli Stati membri; che tale principio implica l'eliminazione delle discriminazioni negative nei confronti dei disabili e il miglioramento della loro qualità di vita; che l'accesso ai sistemi d'istruzione e formazione ordinari, se opportuno, può svolgere un ruolo importante ai fini di una valida integrazione nella vita economica e sociale;

considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di Stato e di governo di undici Stati membri nel Consiglio europeo tenutosi a Strasburgo il 9 dicembre 1989, proclama, tra l'altro, al punto 26: "26. Ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale. Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio, e devono essere in funzione delle capacità degli interessati"; considerando che, nella sua raccomandazione del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità (1), il Consiglio ha esortato gli Stati membri a prendere tutte le misure atte ad assicurare egue opportunità per i disabili nel campo dell'occupazione e formazione professionale, inclusa la formazione iniziale, nonché il riadattamento e il reinserimento;

considerando che la libera circolazione delle persone deve essere garantita in base alla normativa comunitaria in vigore a favore di tutti i cittadini dell'Unione europea, inclusi i disabili e coloro che sono responsabili per i disabili;

considerando che l'obiettivo generale delle norme standard delle Nazioni Unite relative alla parità di opportunità per i disabili, adottate dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1993(2), è di offrire ai disabili la possibilità di esercitare gli stessi diritti e di far fronte agli stessi obblighi degli altri;

considerando che dette norme esigono un impegno a tutti i livelli sia negli Stati che nell'ambito della cooperazione internazionale per promuovere il principio della parità di opportunità per i disabili;

considerando che nel Libro bianco "Politica sociale europea - Uno strumento di progresso per l'Unione", adottato il 27 luglio 1994, la Commissione afferma che intende elaborare un adeguato strumento che faccia propri i principi delle norme standard delle Nazioni Unite in materia di parità di opportunità per i disabili;

considerando che, sebbene la responsabilità in questo campo spetti agli Stati membri, la Comunità europea può fornire un contributo, promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendo lo scambio e la diffusione delle migliori prassi nella Comunità e nell'ambito delle politiche e attività delle stesse istituzioni e organi della Comunità;

considerando che gli obiettivi indicati in questa risoluzione sulla parità di opportunità per i disabili e la cessazione delle discriminazioni negative non pregiudicano il diritto di ciascuno Stato membro di stabilire proprie norme e disposizioni per conseguire detti obiettivi, in base al principio di sussidiarietà e nella misura consentita dalle risorse della società;

I. RIAFFERMANO IL LORO IMPEGNO PER QUANTO CONCERNE:

1. i principi e i valori che sono alla base delle norme standard delle Nazioni Unite relative alla parità di opportunità per i disabili;
2. le idee alla base della risoluzione del Consiglio d'Europa del 9 aprile 1992 su una coerente politica per il riadattamento dei disabili;
3. il principio della parità di opportunità nell'elaborazione di politiche globali per i disabili, e
4. il principio di evitare o eliminare qualsiasi forma di discriminazione negativa basata esclusivamente sulla menomazione.

II. INVITANO GLI STATI MEMBRI:

1. a valutare se le pertinenti politiche nazionali tengano conto in particolare dei seguenti orientamenti:
 - consentire ai disabili, compresi quelli colpiti da gravi menomazioni, di far parte della società, tenendo nel conto in debito conto i bisogni e gli interessi dei loro familiari e delle persone che li assistono;
 - integrare la prospettiva della menomazione nella formulazione della politica di tutti i settori pertinenti;
 - consentire ai disabili di partecipare pienamente alla vita sociale rimuovendo gli ostacoli che vi si oppongono;
 - educare l'opinione pubblica ad apprezzare le capacità dei disabili e le strategie basate sulla parità di opportunità;
2. a promuovere il coinvolgimento dei rappresentanti dei disabili nell'attuazione e nel controllo di politiche ed azioni pertinenti della Comunità a loro beneficio.

III. INVITANO LA COMMISSIONE:

1. a tener conto, se opportuno, e nel quadro delle disposizioni del trattato, dei principi enunciati nella presente risoluzione in ogni pertinente proposta che essa presenti in materia di legislazione, di programmi o di iniziative comunitari;
2. a promuovere - di concerto con gli Stati membri e con organizzazioni non governative di disabili e operanti a favore di disabili - lo scambio di informazioni ed esperienze utili, riguardanti in particolare politiche innovative e buone prassi;
3. a presentare relazioni periodiche al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri sui progressi conseguiti e sugli ostacoli incontrati nell'applicazione della presente risoluzione;
4. a tener conto dei risultati della valutazione del programma HELIOS II in sede di esame se sia opportuno presentare proposte per darvi seguito.

IV. INVITANO LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ALTRI ORGANI DELLA COMUNITÀ:

a contribuire alla realizzazione dei principi summenzionati nel contesto delle proprie politiche ed attività.

(1) GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 43.

(2) Risoluzione 48/96 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

INDICE

<i>Decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativo all'anno europeo dei disabili 2003</i>	1
<i>Dichiarazione di Madrid</i>	7
<i>Risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili</i>	12
<i>Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili</i>	14